



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C., CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse dei Sig.ri

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it, fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it, fax 091/7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62,

-Ricorrenti

CONTRO

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cd5d18086ff23b



- la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- la S.A.S.-Società Consortile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia - Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

-Resistenti

E NEI CONFRONTI

dei candidati collocati nella graduatoria definitiva per la Categoria B dell'Avviso di avviamento a selezione (nonché lo schema di domanda) esclusivamente a favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo";

-Controinteressati

AVVERSO E PER LA DISAPPLICAZIONE

- del D.D.S. n. 4133 del 20/12/2023, con cui la Regione Siciliana ha approvato in via definitiva le graduatorie distinte concernenti l'avviamento a selezione, distinte per Categoria A e B, presso la S.A.S. -Società Consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia- PALERMO esclusivamente per i lavoratori appartenenti al "bacino ex PIP Emergenza Palermo", nella parte in cui gli odierni ricorrenti risultano collocati in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;
- del D.D.S. n. 3543 del 24/11/2023, con cui la Regione Siciliana ha approvato in via definitiva le graduatorie provvisorie per elenchi per la Categoria A e B, nella parte in cui gli odierni ricorrenti risultano collocati in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;
- della graduatoria provvisoria per la Categoria B della selezione *de qua*, nella parte in cui gli odierni ricorrenti risultano collocati in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;
- della graduatoria definitiva per la Categoria B della selezione *de qua*, nella parte in cui gli odierni ricorrenti risultano collocati in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;



- dell'elenco dei soggetti avviabili a selezione composto da n. 490 unità (quattrocentonovanta) per la Categoria B del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R.10/2000;
- dell'elenco dei soggetti idonei per la Categoria B della selezione *de qua*;
- del D.D. n. 1 dell'11 gennaio 2024, con cui la p.a. ha decretato l'iscrizione dei soggetti indicati nel DDS n. 4133/2023 nell'Albo speciale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014, ai fini della relativa assunzione in servizio;
- della Nota Prot. N. 4165 del 17 gennaio 2024 con cui la p.a. ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli scriventi in data 3 gennaio 2024;
- della Nota Prot. 17467 del 29 febbraio 2024, con cui la p.a. ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli scriventi in data 24 febbraio 2024;
- del bando di selezione, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'annullamento della procedura selettiva *de qua* con contestuale ri-edizione della stessa, e/o, in subordine, alla rettifica della graduatoria finale, previo espletamento delle verifiche e dei controlli su quanto dichiarato dai candidati.

E PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione in servizio, con conseguente e inevitabile perdita di *chance*, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'annullamento della procedura selettiva *de qua* con contestuale ri-edizione della stessa, e/o, in subordine, la rettifica della graduatoria finale, previo espletamento delle verifiche e dei controlli su quanto dichiarato dai candidati, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, oltre che il risarcimento del danno da ritardo di cui all'art. 1218 c.c.

Si premette in

FATTO

1. - Con D.D.S. n. 2981 del 23 ottobre 2023, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, previa richiesta Prot. N. 68804 del 23 ottobre u.s. da parte della S.A.S. - Società Consortile per azioni Servizi Ausiliari Palermo, ha approvato l'Avviso di

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62c5d18086ff23b



avviamento a selezione (nonché lo schema di domanda) esclusivamente a favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo".

Ed infatti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 8 dell'11/07/2023, la SAS è stata autorizzata ad assumere, ai fini della relativa stabilizzazione, un numero massimo di n. 1166 soggetti appartenenti al bacino d'emergenza.

2. - Per quanto di interesse, il richiamato Avviso ha previsto, come requisiti richiesti, il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati:

REQUISITI RICHIESTI: diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati;

A seguire, l'Avviso prevede, come "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" l'appartenenza al bacino ex PIP "Emergenza Palermo:

-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i soggetti appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo" di cui al comma 1-ter dell'art.9, della L.R. 11 luglio 2023 n°8, così come integrato dall'art.43 della L.R. 27 luglio 2023 n° 9, di cui all'elenco art. 58 L.R. 9/2015 depositato agli atti del Dipartimento Lavoro;

Inoltre, nell'apposita Sezione "Criteri per la formazione della graduatoria", la p.a. ha previsto i seguenti criteri: "La graduatoria dei concorrenti viene formulata posizionando i lavoratori in ordine di punteggio crescente. A tal proposito ad ogni concorrente viene attribuito un punteggio base pari a 1000 punti, rispetto al quale vengono operati i suddetti aggiustamenti:

- *Maggiorazione di 10 punti (con arrotondamento di centesimi). per ogni mille euro di reddito, fino ad un massimo di 250 punti: Dichiarazione reddituale personale da lavoro (dipendente e assimilati e/o autonomo) anno d'imposta 2023 relativo ai redditi anno 2022.*

- *Detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico e comunque fino ad un massimo di 600 punti.*

Ai fini della qualificazione di familiare a carico si farà riferimento alle disposizioni fiscali in vigore al riguardo.

- *Maggiorazione di 250 punti alla persona che non presenti il dato reddituale richiesto.*



• A parità di punteggio prevale il lavoratore che ha prestato maggiore attività presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore dell'art.43 L.R. n°9/2023, in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età;

I familiari fiscalmente a carico del concorrente, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nell'anno 2022 non devono avere superato un reddito di € 2.840,51. Per i figli di età inferiore a 24 anni il limite di reddito è fissato pari a € 4.000,00."

In particolare, poi, nel richiamato Avviso pubblico è espressamente previsto che "nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai fini della predisposizione della graduatorie, l'Ufficio effettuerà i controlli previsti dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445".

La p.a. ha previsto, infine, l'ipotesi dell'esclusione dalla procedura nel caso di assenza del "requisito determinante di accesso, che è l'APPARTENENZA AL BACINO EX PIP EMERGENZA PALERMO" di cui al comma 1-ter dell'art. 9, della L.R. 11 luglio 2023 n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9, di cui all'elenco art. 68 L.R. 9 /2015 depositato agli atti del Dipartimento del Lavoro", oltre alle ulteriori seguenti cause di esclusione:

- Non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull'apposito modello allegato all'avviso pubblico;
- Non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità;
- Non abbiano firmato in calce (firma autografa) la domanda di partecipazione;
- Abbiano trasmesso la domanda fuori dai termini previsti;
- Abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso;
- Abbiano compilato la domanda di partecipazione (compresi gli allegati), in modo incompleto o infedele, senza rispondere a tutte le domande richieste, necessarie ai fini della redazione della graduatoria

3. - Gli odierni ricorrenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico di cui in oggetto, hanno trasmesso regolare istanza di partecipazione alla selezione *de qua* e, nel dettaglio, per la Categoria B;

4. - Con D.D.S. n. 3543 del 24/11/2023, la p.a. odiernamente intimata ha reso note le graduatorie provvisorie concernenti l'avviamento a selezione, distinte per Categoria A e B: in particolare, gli odierni ricorrenti sono stati collocati alle seguenti posizioni:



Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL, CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cd5d18086ff23b



Tuttavia, nel citato Decreto la p.a, nell'approvare l'elenco dei soggetti avviabili a selezione dà atto che *"Sulla totalità delle dichiarazioni rese dai soggetti in elenco, sono stati effettuati puntuali accertamenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'avviso"*: invero, l'Allegato 3 contiene l'elenco distinto per categoria A e categoria B, dei soggetti esclusi per carenza di requisiti richiesti dall'avviso e dei soggetti in atto sospesi dal bacino Ex PIP – Emergenza Palermo, così come da comunicazione dal Servizio VI del Dipartimento Lavoro.

6. - Una volta presa visione della graduatoria, i ricorrenti, al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito e, in generale, del procedimento *de quo*, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, hanno ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, in data 3 gennaio u.s., apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, hanno richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva della selezione; i verbali con cui sono stati predisposti i criteri valutativi dell'attinenza e della non attinenza dei titoli abilitativi in possesso dei candidati rispetto al profilo professionale bandito; i verbali con cui è stata predisposta l'attribuzione dei punteggi ai candidati collocati in posizione superiore agli odierni ricorrenti, con particolare riguardo al possesso delle qualifiche professionali e ai figli a carico; e, in generale, la documentazione relativa all'istruttoria eseguita ai fini della formazione della graduatoria.

Ciò al fine di appurare l'effettiva e concreta verifica, da parte della p.a., sui requisiti d'accesso in possesso dei candidati, con particolare riferimento ai titoli professionali dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

Tuttavia, con Nota Prot. N. 4165 del 17 gennaio 2024, la Regione Siciliana - Servizio XII ha riscontrato la predetta istanza di accesso agli atti, rappresentando, in particolare, che *"la documentazione richiesta non è stata predisposta trattandosi, nel caso di specie, di procedura di avviamento a selezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987 n. 56 e non già di una procedura concorsuale"*.



In particolare, "la selezione è stata avviata dallo scrivente Servizio senza che fosse prevista la nomina di una Commissione esaminatrice e la successiva attività amministrativa posta in essere si è concretizzata in una mera attività di certazione delle istanze, con il conseguente esercizio di una attività tecnica e non già di una vera e propria discrezionalità amministrativa.

[...]

Nel caso delle procedure di avviamento a selezione, verificata l'ammissibilità delle istanze, l'Amministrazione provvede alla redazione della graduatoria provvisoria (prendendo atto di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi del DPR 445/2000) e successivamente conclude la procedura con la pubblicazione della graduatoria definitiva, redatta sulla base delle verifiche effettuate sulle autodichiarazioni dei candidati, richiedendo conferma: all'Agenzia delle Entrate per ciò che concerne la situazione economica; agli Uffici Anagrafe dei Comuni di appartenenza, per quanto riguarda l'accertamento della presenza nello stato di famiglia delle persone indicate come "familiari a carico".

Ne consegue che, eventuali, differenze di posizionamento dei candidati nella graduatoria definitiva rispetto al posizionamento delle graduatoria provvisoria, trova una giustificazione nelle rettifiche apportate a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione procedente."

Con successiva istanza di accesso agli atti, del 24 febbraio u.s., gli odierni ricorrenti hanno richiesto, altresì, l'ostensione della documentazione relativa alle richieste istruttorie inoltrate all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni di appartenenza per ciò che concerne le verifiche circa le autodichiarazioni rese dai candidati.

Con Nota Prot. 17467 del 29 febbraio 2024, la Regione Siciliana - Servizio XII ha riscontrato la predetta istanza, rappresentando che il competente Ufficio "si è limitato a prendere visione diretta della situazione reddituale e della presenza di familiari fiscalmente a carico dei partecipanti con modalità di accesso telematico alle piattaforme rese disponibile dalle amministrazioni in conformità ai principi di semplificazione e di efficacia della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dall'Avviso di avviamento a selezione di cui al D.D.S. n. 2981/2023.

Da ultimo, si sottolinea che la graduatoria provvisoria di cui al D.D.S. n.3543 del 24.11.2023 è stata redatta secondo quanto dichiarato dai candidati nell'istanza di partecipazione; invece, la graduatoria definitiva di cui al D.D.S. n. 4133 del 20.12.2023 ha tenuto conto dei controlli di veridicità espletati da questa Amministrazione."

Ora, da quanto sopra riportato, si evince chiaramente che la p.a. ha dapprima stilato una graduatoria provvisoria, basata esclusivamente su quanto dichiarato dai candidati;



successivamente, ha proceduto ad approvare una graduatoria definitiva redatta sulla base di una non meglio specificata attività di verifica sui requisiti d'accesso di cui, tuttavia, non viene dato alcun elemento di prova.

In altri termini, non è dato sapere ad oggi se i candidati esclusi dalla procedura fossero effettivamente carenti dei requisiti professionali richiesti (diploma e attestato di qualifica) o, più genericamente, non fossero appartenenti al bacino d'emergenza, posto che l'elenco dei soggetti esclusi non reca alcuna indicazione in merito alle operazioni istruttorie effettuate dalla p.a.

Tale circostanza è dirimente nel caso di specie: laddove, infatti, venga accertato che i controlli suddetti hanno avuto ad oggetto solo ed esclusivamente lo stato di appartenente al bacino d'emergenza, e non anche l'attinenza e rilevanza dei titoli professionali dichiarati, l'intera graduatoria adottata in seguito sarebbe inevitabilmente viziata da un manifesto difetto di istruttoria e contestuale difetto di motivazione.

Ed infatti, proprio al fine di ottenere la relativa documentazione, idonea a estrinsecare l'operato amministrativo nel caso di specie, parte ricorrente aveva formulato due istanze di accesso agli atti, la prima in data 3 gennaio 2024 e la seconda in data 24 febbraio 2023, con cui aveva richiesto, tra l'altro, anche i verbali relativi alla valutazione dei titoli operata dalla p.a. nonché i criteri di valutazione all'uopo elaborati, senza però ottenere alcun riscontro effettivo, ragion per cui il presente ricorso contiene anche un'istanza istruttoria volta a ottenere la documentazione richiesta.

7. - Pertanto, in conseguenza dell'erroneo operato della procedente, i ricorrenti hanno subito un notevole pregiudizio che gli è costata l'illegittima collocazione nella graduatoria e, dunque, l'esclusione dalla procedura di assunzione.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa - violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione - violazione dell'art. 7 della lex specialis - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - eccesso di potere per difetto di motivazione.



Come anticipato in fatto, gli odierni ricorrenti hanno subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le proprie aspettative.

Ciò è dipeso, in particolare, dalla mancata verifica, da parte della procedente, dell'attinenza dei titoli dichiarati dai candidati rispetto al profilo messo a bando.

Procedendo con ordine, per come già esposto in narrativa, l'Amministrazione ha previsto, tra i "requisiti richiesti", il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Nello stesso bando, però, la p.a. menziona come "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" l'appartenenza al bacino ex PIP "Emergenza Palermo".

Ed infatti, tra le ipotesi di esclusione dalla procedura, è citato il caso di assenza del "requisito determinante di accesso, che è l'APPARTENENZA AL BACINO EX PIP EMERGENZA PALERMO" di cui al comma 1-ter dell'art. 9, della L.R. 11 luglio 2023 n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9, di cui all'elenco art. 68 L.R. 9 /2015 depositato agli atti del Dipartimento del Lavoro".

La successiva disposizione della *lex specialis* prevede l'espletamento dei controlli previsti dal D.Lgvo n. 445/2000 nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai fini della predisposizione delle graduatorie:

NEI CONFRONTI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIE, L'UFFICIO EFFETTUERÀ I CONTROLLI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva, la p.a. dà atto di aver proceduto all'esclusione dei candidati per carenza di requisiti richiesti dall'avviso, senza tuttavia dare atto dell'effettiva attività istruttoria espletata sul punto.

Ed infatti, l'unico requisito la cui assenza può dar luogo all'esclusione dalla procedura (per come previsto espressamente dal bando) è l'appartenenza al bacino d'emergenza: da ciò ne deriva che i controlli operati dalla p.a. hanno avuto ad oggetto solo ed esclusivamente tale elemento, definito come "dirimente" dalla stessa p.a.

Nessuna verifica, dunque, è stata svolta con riferimento ai titoli professionali, parimenti richiesti ai fini dell'accesso, e in particolare circa l'attinenza dei titoli dichiarati dai candidati con lo



svolgimento dei compiti assegnati, procedendo a valutare anche quei titoli che non presentano alcun profilo di pertinenza con le prestazioni oggetto dell'odierna procedura concorsuale.

Ciò si ricava anche dal riscontro alle istanze di accesso agli atti, laddove la p.a. ha espressamente dichiarato che *"la successiva attività amministrativa posta in essere si è concretizzata in una mera attività di certazione delle istanze [...]."*

Nel caso delle procedure di avviamento a selezione, verificata l'ammissibilità delle istanze, l'Amministrazione provvede alla redazione della graduatoria provvisoria (prendendo atto di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi del DPR 445/2000) e successivamente conclude la procedura con la pubblicazione della graduatoria definitiva, redatta sulla base delle verifiche effettuate sulle autodichiarazioni dei candidati, richiedendo conferma: all'Agenzia delle Entrate per ciò che concerne la situazione economica; agli Uffici Anagrafe dei Comuni di appartenenza, per quanto riguarda l'accertamento della presenza nello stato di famiglia delle persone indicate come "familiari a carico".

Con la successiva Nota Prot. 17467 del 29 febbraio 2024 (già richiamata in narrativa), la Regione Siciliana ha rappresentato che il competente Ufficio "si è limitato a prendere visione diretta della situazione reddituale e della presenza di familiari fiscalmente a carico dei partecipanti con modalità di accesso telematico alle piattaforme rese disponibile dalle amministrazioni in conformità ai principi di semplificazione e di efficacia della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dall'Avviso di avviamento a selezione di cui al D.D.S. n. 2981/2023.

Da ultimo, si sottolinea che la graduatoria provvisoria di cui al D.D.S. n.3543 del 24.11.2023 è stata redatta secondo quanto dichiarato dai candidati nell'istanza di partecipazione; invece, la graduatoria definitiva di cui al D.D.S. n. 4133 del 20.12.2023 ha tenuto conto dei controlli di veridicità espletati da questa Amministrazione."

Ora, da quanto sopra riportato, si evince chiaramente che la p.a. ha dapprima stilato una graduatoria provvisoria, basata esclusivamente su quanto dichiarato dai candidati; successivamente, ha proceduto ad approvare la graduatoria definitiva redatta sulla base delle verifiche aventi a oggetto solo ed esclusivamente (per stessa ammissione della p.a.) la situazione reddituale.

E dunque, non vi è alcuna prova sull'eventuale verifica circa l'attinenza dei titoli professionali dichiarati dai candidati.



I candidati esclusi dalla procedura sono dunque coloro che non appartengono al bacino d'emergenza.

Né tantomeno la p.a. fornisce alcuna documentazione a comprova del fatto che tali verifiche si siano effettivamente svolte, appositamente richiesta in sede di accesso agli atti.

Pertanto, i controlli circa la pertinenza dei titoli dichiarati con il profilo messo a bando, essendo logicamente propedeutiche alla formazione della graduatoria, in quanto relativi ai requisiti d'accesso alla selezione, si sarebbero dovute svolgere in un momento antecedente all'approvazione della graduatoria provvisoria: tutti i punteggi attribuiti, quindi, in assenza delle operazioni di verifica sui requisiti d'accesso dei candidati (con specifico riferimento all'attinenza dei titoli professionali), risultano del tutto inattendibili, comportando, quindi, l'illegittimità della graduatoria finale di merito e dell'intera procedura.

Presumibilmente, dunque, il competente Ufficio dedicato all'attività di "certazione" delle istanze trasmesse dai candidati avrebbe dovuto vagliare dapprima l'appartenenza dei concorrenti al bacino d'emergenza e, successivamente, la veridicità e l'attinenza dei titoli professionali dichiarati: di ciò, dunque, avrebbe dovuto essere redatto apposito verbale da allegare sia all'atto dell'approvazione della graduatoria provvisoria, sia in fase di approvazione della graduatoria definitiva.

La suddetta documentazione, pertanto, avrebbe dovuto dunque contenere due distinti elenchi di candidati: uno per i candidati esclusi in quanto non appartenenti al bacino; e un altro (distinto) per i candidati esclusi in quanto non in possesso dei titoli richiesti.

Ciò al fine di ottemperare all'obbligo di trasparenza e di motivazione che incombe sulla P.A. nei casi di cui trattasi.

Invero, sebbene il bando non preveda espressamente l'ipotesi dell'esclusione dalla procedura in assenza di titoli professionali richiesti, certamente non si può procedere ad una acritica ammissione dei candidati sulla base di qualsivoglia titolo dichiarato, in assenza di una previa ponderazione sulla pertinenza degli stessi, che invece sarebbero dovuti essere selezionati sulla base della attinenza o meno alle mansioni bandite, per come espressamente previsto dall'Avviso.

Ebbene, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, si evince chiaramente come l'Amministrazione odierna resistente abbia violato le chiare prescrizioni del bando, che imponevano alla p.a. una efficace valutazione di pertinenza dei titoli professionali dichiarati dai candidati rispetto alle prestazioni che caratterizzano la prestazione professionale tipica del profilo



oggetto di selezione, da effettuarsi anche attraverso la determinazione di criteri di valutazione integrativi in grado di offrire gli elementi di dettaglio necessari per una valutazione oggettiva. Donde, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

ISTANZA CAUTELARE E INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza la sussistenza nel caso di specie di entrambi i requisiti, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., che garantirebbero ai ricorrenti, previo annullamento della procedura di cui trattasi e ri-edizione della stessa nel rispetto delle disposizioni di legge richiamate nel presente atto, il proprio legittimo diritto all'assunzione nonché, in definitiva, l'assegnazione dell'incarico di cui sono attualmente privati.

Ed infatti, la SAS ha già previsto di convocare i candidati per l'acquisizione della documentazione pre-assuntiva a partire dal 12 marzo 2024, con successiva stipula dei contratti di lavoro presumibilmente in data 2 aprile p.v.

Il mancato accoglimento di tali richieste di tutela interinale priverebbe parte ricorrente del proprio diritto all'assunzione a seguito di una procedura selettiva legittima, provocandole un pregiudizio grave, imminente e irreparabile in termini economici e professionali.

Difatti, i tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità di parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

Tale diritto, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto, la sua lesione costituisce, in sé, un danno particolarmente grave e allarmante.

È evidente, nella fattispecie per cui è causa, il danno che sta subendo parte ricorrente, la quale si è vista privata di un'opportunità lavorativa, consistente nella possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le avrebbe permesso di progredire nella propria carriera, dopo oltre 20 anni di servizio prestato in qualità di appartenente al bacino di emergenza "EX PIP".

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cd5d180b6f23b



Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che i ricorrenti subirebbero qualora codesto On.le Tribunale adito non adotti quanto richiesto.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Per tutto quanto sopra, si formula istanza affinché i ricorrenti vengano risarciti in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., con condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché ottenga l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente rideterminazione e rettifica della graduatoria finale del concorso *de quo*, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli relativi ai titoli dichiarati dai candidati.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

innanzi a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del lavoro, affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE

e *inaudita altera parte*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza del provvedere, o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:

I. **accertare e dichiarare** il diritto degli odierni ricorrenti all'assunzione presso la SAS - Società Consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia - Palermo, illegittimamente non attribuito poiché non utilmente collocati nella graduatoria finale, illegittimamente formulata dalla procedente in assenza di apposite verifiche e controlli sulla pertinenza dei titoli dichiarati dai candidati;

III. **ritenere e dichiarare** nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva dell'odierna parte ricorrente;

IV. **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza che, secondo le circostanze, appaia più idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

NEL MERITO

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cc5d1808bf23b



I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso ed espletamento e/o accertamento di rito o di merito, **ordinare alle Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'assunzione presso la SAS - Società Consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia - Palermo, previo annullamento della selezione di cui trattasi o, in subordine, previa rettifica della graduatoria finale, previo espletamento dei controlli e delle verifiche necessarie sulla pertinenza dei titoli dichiarati dai candidati;

II. per l'effetto, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna parte ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* e degli eventuali danni economici legittimamente spettanti, da parametrare con riferimento al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Salvis iuribus.

Palermo - Roma, 11 marzo 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

IN VIA ISTRUTTORIA

I. ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 210 C.P.C.

I ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, hanno richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire, tra gli altri, i verbali attestanti le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti alla procedura *de qua*.

Con Nota Prot. N. 4165 del 17 gennaio 2024, la Regione Siciliana - Servizio XII ha riscontrato la predetta istanza di accesso agli atti, rappresentando, in particolare, che *"la documentazione richiesta non è stata predisposta trattandosi, nel caso di specie, di procedura di avviamento a selezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987 n. 56 e non già di una procedura concorsuale"*.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cd5d19c36ff23b



Con successiva istanza di accesso agli atti, del 24 febbraio u.s., gli odierni ricorrenti hanno richiesto, altresì, l'ostensione della documentazione relativa alle richieste istruttorie inoltrate all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni di appartenenza per ciò che concerne le verifiche circa le autodichiarazioni rese dai candidati.

Con Nota Prot. 17467 del 29 febbraio 2024, la Regione Siciliana - Servizio XII ha riscontrato la predetta istanza, rappresentando che il competente Ufficio *"si è limitato a prendere visione diretta della situazione reddituale e della presenza di familiari fiscalmente a carico dei partecipanti con modalità di accesso telematico alle piattaforme rese disponibile dalle amministrazioni in conformità ai principi di semplificazione e di efficacia della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dall'Avviso di avviamento a selezione di cui al D.D.S. n. 2981/2023.*

Pertanto, posto che nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione, né elemento di prova relativamente alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati per ciò che riguarda l'attinenza dei titoli professionali ai fini dell'ammissione alla procedura, e considerato che i ricorrenti stanno tuttora subendo un grave e serio pregiudizio che, nei fatti, gli impedisce materialmente di poter essere chiamati in servizio, si rende necessario che Codesto On.le Tribunale disponga che l'Amministrazione resistente fornisca la documentazione richiesta con regolare istanza versata in atti, al fine di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nel caso di specie.

II. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i candidati vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale della selezione *de qua* che, in seguito a un'eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, perderebbero il proprio diritto all'assunzione o, in subordine, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio, a seguito della rettifica della stessa;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 62cd5d18086ff23b



- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale dell'Amministrazione procedente.

III. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Avviso di selezione a favore dei soggetti appartenenti al Bacino Ex PIP "Emergenza Palermo" - Categoria B;
2. Decreto N. 2981 del 23 ottobre 2023;
3. D.D.S. n. 3543 del 24 novembre 2023, recante le graduatorie provvisorie;
4. Graduatoria Categoria "B", allegata al D.D.S. n. 3543 del 24 novembre 2023;
5. D.D. n. 1 dell'11 gennaio 2024;
6. D.D.S. n. 4133 del 20 dicembre 2023, recante le graduatorie definitive;
7. Allegato 3 al D.D.S. n. 4133 del 20 dicembre 2023, recante l'elenco, distinto per categoria A e categoria B, dei soggetti esclusi;
8. Elenco (allegato al D.D.S. n. 4133 del 20 dicembre 2023) dei soggetti idonei della Categoria "B";
9. Elenco dei soggetti avviabili a selezione composto da n. 490 unità per la Categoria B (allegato al D.D.S. n. 4133 del 20 dicembre 2023);
10. Istanza di accesso agli atti del 3 gennaio 2024;

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Firmato Da: FELL SIMONA Emesso Da: NAMIFIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 82cd5d18086f423b



11. Nota n. 4165 del 17-01-2024;
12. Seconda istanza di accesso agli atti, del 23 febbraio 2024;
13. Nota prot. 17467 del 29-02-2024;
14. Piano industriale della S.A.S. - Servizi Ausiliari Sicilia;
15. Avviso di convocazione da parte dei S.A.S. per acquisizione documentazione e informazioni preassuntive.

Palermo - Roma, 11 marzo 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

